



# *Il Ministro della difesa*

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare», di seguito nominato Codice, nelle parti in cui reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in ferma prefissata triennale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché disposizioni in materia di volontari in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO l'articolo 704, comma 1 del Codice, il quale prevede che siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, aver riportato una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio;
- VISTO l'articolo 704, comma 2 del Codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa siano stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente;
- VISTI l'articolo 704, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Codice recante «modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente»;
- VISTO l'articolo 635 del Codice il quale prevede che, per il reclutamento nelle Forze armate, occorrono i requisiti ivi stabiliti e che requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del medesimo Codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari;
- VISTO l'articolo 640 del Codice recante disposizioni in materia di «accertamento dell'idoneità psicofisica»;
- VISTO l'articolo 955 del Codice recante disposizioni in materia di «impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio»;
- VISTO l'articolo 956 del Codice recante disposizioni in materia di «cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma»;
- VISTO l'articolo 580, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», di seguito nominato regolamento, il quale prevede che l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sia effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari;
- VISTI gli articoli 957, 959, 960 e 962 del regolamento, recanti disposizioni in materia di reclutamento e trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
- VISTO l'articolo 841, comma 1, del Codice, il quale prevede che al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado e della qualifica posseduti, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari;

- VISTO l'articolo 841, commi 2 e 3, del Codice, i quali prevedono che i volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mentre i volontari in servizio permanente appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto svolgono, oltre alle mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono;
- VISTO l'articolo 843 del Codice, il quale, in riferimento ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, prevede che, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, siano individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata;
- VISTO l'articolo 782 del Codice, il quale prevede che i volontari ammessi a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, hanno l'obbligo di commutare la ferma, o rafferma assunta, in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di 5 anni. Tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente;
- VISTO l'articolo 2198-ter, comma 11 del Codice, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale, secondo le modalità stabilite all'articolo 704 del medesimo Codice;
- VISTO l'articolo 798-bis, del Codice, il quale stabilisce la ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare tra ufficiali, sottufficiali e volontari;
- VISTO l'articolo 2207 del Codice, il quale prevede che, sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
- VISTO l'articolo 815 del Codice, il quale stabilisce le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 2217, comma 2-bis del Codice, il quale stabilisce che, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585;

- VISTI gli articoli 639, 716 e 1033 del Codice, recanti disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate;
- VISTI gli articoli 89, comma 1, lettere *p*), numero 5, e *q*), e 95, comma 1, lettera *h*), numero 1 del regolamento, recanti, rispettivamente, le competenze del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di reclutamento e di selezione del personale militare;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTI gli articoli 114 del regolamento e 24 del decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che individua i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;
- VISTO l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO l'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» che ha previsto, tra l'altro, che «per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti»;
- VISTO l'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, che, nell'abolire i titoli preferenziali relativi all'età nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevede che, a parità di punteggi, sia preferito il candidato più giovane di età;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni per l'immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare nei ruoli dei volontari in servizio permanente;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, recante disposizioni per la riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato;
- RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le modalità per il transito nei ruoli del servizio

permanente dei volontari in ferma prefissata triennale dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, secondo specifiche esigenze di impiego delle singole Forze armate;

## D E C R E T A

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di transito dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare nei ruoli dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 704, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare.

### Art. 2

#### *Modalità di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente*

1. I volontari in ferma prefissata triennale dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 4, sono immessi, salvo espressa rinuncia, nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza giuridica ed amministrativa dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di graduatoria determinato con il decreto dirigenziale di ammissione alla ferma triennale da cui provengono.

2. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base di apposite graduatorie stilate a seguito della valutazione dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 9 del presente decreto.

### Art. 3

#### *Posti annualmente disponibili per le immissioni nei ruoli dei volontari in servizio permanente*

1. Il numero dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente per le immissioni di cui all'articolo 2 è determinato:

- a) per l'Esercito italiano, la Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare, fino all'anno 2033, dal decreto di cui all'articolo 2207 del Codice e, a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), del medesimo Codice;
- b) per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 815, comma 1, lettera a), del Codice.

2. Il numero dei posti annualmente disponibili di cui al comma 1, con la specificazione del numero dei posti da destinare agli atleti dei gruppi sportivi, è comunicato dagli Stati maggiori di Forza armata allo Stato maggiore della difesa il quale, previa verifica, lo comunica alla Direzione generale per il personale militare.

3. Nell'ambito del numero di posti di cui al comma 2, gli Stati maggiori di Forza armata comunicano, altresì, l'eventuale ripartizione dei posti tra i diversi corpi, categorie, specialità, qualifiche ovvero specializzazioni del personale.

## Art. 4

### *Requisiti per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente*

1. Vengono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente i volontari in ferma prefissata triennale in servizio effettivo che, al termine della ferma, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) grado di caporal maggiore o grado corrispondente;
- b) idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, salvo quanto previsto dagli articoli 635, comma 1 bis e 955 del Codice e, per il personale dei gruppi sportivi, dagli articoli 957, comma 5, 958 e 959 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
- d) non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- e) esito negativo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- g) aver tenuto condotta incensurabile;
- h) non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- i) non essere sottoposti a procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato;
- l) aver riportato una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente in un periodo ricadente negli ultimi 12 mesi di servizio.

2. I requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza della ferma prefissata triennale, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 e, in ogni caso, qualora diversa, fino alla data di effettiva immissione in servizio permanente.

3. I volontari in ferma prefissata triennale che alla data dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente sono:

- a) temporaneamente non idonei al servizio militare;
- b) imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
- c) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; pur non potendo essere ammessi al transito in servizio permanente, possono, anche se sospesi dal servizio, chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:

- 1) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza previsto per i volontari in ferma prefissata triennale, per i militari temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955 del Codice. Decorso tale periodo, il personale che non ha riacquisito l'idoneità al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza;
- 2) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

4. I volontari in ferma prefissata triennale che non sono ammessi al transito in servizio permanente o che non presentano la domanda di cui al comma 3, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio di fatto prestato in ferma prefissata triennale.

5. I volontari di cui al comma 1, lettera b) che, ai sensi dell'articolo 955 del Codice, sono in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, sono iscritti nei ruoli dei volontari in servizio permanente con riserva.

6. Lo stato di gravidanza fisiologica non impedisce il riconoscimento del requisito di cui al comma 1, lettera b).

7. I volontari di cui al comma 1, al termine della ferma prefissata triennale, sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente con riserva di accertamento del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera l), e, in ogni caso, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso di tutti i requisiti previsti.

8. I volontari in ferma prefissata triennale appartenenti alla Marina militare possono essere immessi solo nel corpo di appartenenza e per la categoria e la specialità risultanti dai documenti matricolari.

#### Art. 5

##### *Rinuncia all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente*

1. I volontari in ferma prefissata triennale che presentano espressa rinuncia prima dell'immissione in ruolo, non vengono immessi nel ruolo del servizio permanente, e vengono posti in congedo illimitato dal giorno successivo alla scadenza del termine della ferma triennale, ai sensi dell'articolo 956 del Codice.

2. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio di fatto prestato in ferma prefissata triennale.

#### Art. 6

##### *Domanda di riammissione alle procedure di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente*

1. I volontari in ferma prefissata triennale in servizio effettivo di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare domanda di riammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati:

- a) se hanno riacquisito l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;
- b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento;
- c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

2. Resta fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda indicata al comma 1.

3. I titoli di cui all'articolo 9, se non sono stati già valutati nell'ambito della procedura per la quale si chiede la riammissione, sono valutati, ora per allora, secondo i criteri all'epoca stabiliti dalla relativa circolare della Direzione generale per il personale militare.

4. La valutazione di detti titoli è effettuata da una commissione nominata dalla Direzione generale per il personale militare avente la composizione stabilita dall'articolo 10.

5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 1, sono immessi in servizio permanente con decorrenza giuridica dei pari corso e amministrativa dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda indicata al comma 1.

6. I volontari in ferma prefissata triennale in servizio effettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) per i quali il procedimento penale si è concluso con una sentenza che non rientra tra quelle previste al comma 1, lettera b), sono collocati in congedo dalla data di irrevocabilità della sentenza medesima.

7. I volontari in ferma prefissata triennale in servizio effettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) per i quali il procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione di stato sono collocati in congedo dalla data della notificazione del relativo provvedimento.

## Art. 7

### *Iscrizione nel ruolo dei volontari in servizio permanente*

1. L'iscrizione nel ruolo dei volontari in servizio permanente avviene con determina dirigenziale della Direzione generale per il personale militare, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, secondo l'ordine di graduatoria determinato con il decreto dirigenziale di ammissione alla ferma triennale da cui provengono.
2. Con decorrenza dalla data di iscrizione i militari conseguono il grado di Graduato o grado corrispondente.

## Art. 8

### *Rideterminazione dell'anzianità relativa*

1. Sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 9, le commissioni di cui all'articolo 10 redigono, per ciascuna Forza armata, le graduatorie di merito, eventualmente suddivise in base ai corpi, categorie, specialità, qualificazioni ovvero specializzazioni.
2. Per gli atleti dei gruppi sportivi le commissioni di cui all'articolo 10 redigono separate graduatorie, distinte per le Forze armate.
3. Nell'ambito della Marina militare, per la categoria dei nocchieri di porto del Corpo delle capitanerie di porto è redatta una graduatoria di merito distinta da quella riferita ai candidati per il Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).
4. Le graduatorie sono approvate dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, se relative ai volontari in ferma prefissata triennale appartenenti a tale Corpo.
5. Le predette graduatorie sono formate con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 11 del presente decreto.

## Art. 9

### *Titoli valutabili*

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 2 sono valutati i seguenti titoli, desumibili dall'estratto della documentazione di servizio secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per il personale militare:
  - a) periodi di servizio effettivamente prestato;
  - b) valutazione relativa alla documentazione caratteristica riferita al periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale;
  - c) partecipazioni a missioni in territorio nazionale e all'estero;
  - d) prolungati periodi di servizio prestati al di fuori dei confini nazionali, superiori almeno a 30 giorni continuativi e non compresi nelle attività di cui alla precedente lettera c);
  - e) riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
  - f) titoli di studio ulteriori rispetto a quello di cui all'articolo 635, comma 1, lettera b) del Codice;
  - g) brevetti, abilitazioni, corsi di specializzazione, attestati, compresa la conoscenza di lingue straniere, conseguiti all'esito di corsi autorizzati dalla Forza armata di appartenenza;
  - h) aver subito ferite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni.
2. Per gli atleti dei gruppi sportivi sono valutati, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, i titoli di cui all'allegato "A" del presente decreto.
3. Nel periodo di servizio effettivamente prestato, di cui al comma 1, lettera a) debbono essere computati anche i giorni di licenza straordinaria di convalescenza o di ricovero in luoghi di cura per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero in attesa della definizione del

procedimento sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

4. Le qualifiche “insufficiente” e “inferiore alla media” e i giudizi finali negativi corrispondenti comportano la detrazione del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

5. Le seguenti sanzioni disciplinari subite comportano la detrazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli:

a) consegna di rigore;

b) consegna;

c) rimprovero.

6. I titoli e le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo devono essere riferiti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica quale volontario in ferma prefissata triennale e la data di scadenza del termine previsto per la chiusura dei documenti caratteristici.

7. I punteggi massimi da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2, e le detrazioni massime di punteggio di cui ai commi 4 e 5 sono indicate con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata.

#### Art. 10

##### *Commissioni*

1. Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 9, la Direzione generale per il personale militare nomina, per ciascuna Forza armata, una o più commissioni così composte:

a) presidente: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, proposto dalla Forza armata interessata;

b) membri:

1) due ufficiali di grado non inferiore a capitano o grado corrispondente, proposti dalla Forza armata interessata;

2) ufficiali ovvero sottufficiali di grado non inferiore a primo maresciallo, in numero pari, proposti dalla Forza armata interessata;

c) segretari, senza diritto di voto: uno o più sottufficiali proposti dalla Forza armata interessata-

2. Per la Marina militare, un membro della commissione deve appartenere al Corpo delle capitanerie di porto.

3. Per la valutazione degli atleti dei gruppi sportivi, almeno uno dei membri della commissione deve essere un esperto nelle attività sportive agonistiche.

4. I decreti di nomina delle commissioni esaminatrici prevedono membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave documentato impedimento dei membri effettivi.

5. Non possono essere nominati componenti delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni, i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

6. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l'attribuzione dei punteggi, nonché le detrazioni di punteggio di cui all'articolo 9, indicandoli nel verbale di riunione.

#### Art. 11

##### *Titoli di preferenza*

1. Nella rideterminazione dell'anzianità relativa per l'iscrizione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al precedente articolo 8, in caso di parità di punti, si terrà conto, nell'ordine indicato, dei seguenti titoli di preferenza:

a) insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile;

b) orfani di caduti e figli di mutilati, di invalidi e di inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie,

degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- c) aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non si fruisca di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- d) maggior numero di figli a carico;
- e) minore età anagrafica.

Art. 12

*Disposizioni finali*

1. I decreti del Ministro della difesa 23 aprile 2015 e 26 ottobre 2017, di cui in premessa, sono abrogati.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024, secondo quanto disciplinato dal Codice all'articolo 2198-ter, comma 11.

Roma li

IL MINISTRO



**TITOLI PER GLI ATLETI DEI GRUPPI SPORTIVI**

**OLIMPIADI**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Record

Finalista

Partecipazione

**CAMPIONATI MONDIALI**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Record

Finalista

Partecipazione

**COPPA DEL MONDO**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Finalista

Partecipazione con vittoria di gara

Partecipazione

**CAMPIONATI EUROPEI**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Record

Finalista

Partecipazione

**GIOCHI MONDIALI CISM**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Record

Finalista

Partecipazione

**CAMPIONATI MONDIALI CISM**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

**UNIVERSIADI – GIOCHI DEL MEDITERRANEO**

1° classificato

2° classificato

3° classificato

<b>CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI</b>
1° classificato
2° classificato
<b>3° classificato</b>
Record
Da 4° a 6°
Da 7° a 9°
Da 10° a 12°
Da 13° a 15°
<b>CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIA</b>
1° classificato
2° classificato
3° classificato
Record
Da 4° a 6°
Da 7° a 9°
Da 10° a 12°
Da 13° a 15°
<b>GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA</b>
1°
2°
3°
4°
Da 5° a 8°
Da 9° a 16°
Da 17° a 25°
Da 26° a 40°
<b>GRADUATORIA FEDERALE CATEGORIA</b>
1°
2°
3°
4°
Da 5° a 8°
Da 9° a 16°
Da 17° a 25°
Da 26° a 40°
<b>PRESENZE NAZIONALI ASSOLUTE</b>
Oltre 25
Da 18 a 25
Da 11 a 17
Da 4 a 10
Fino a 3
<b>PRESENZE NAZIONALI CATEGORIA</b>
Oltre 25
Da 18 a 25
Da 11 a 17
Da 4 a 10
Fino a 3